
...

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che il primo motivo non e' degno di pregio, posto che la disposizione invocata dalla parte ricorrente si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 241/1997. Gli altri due motivi sono consistenti e suscettibili di accoglimento.

Infatti, prescindendo dal merito della pretesa erariale, il Collegio rileva che l'atto in contestazione, oltre a non riportare il termine e la Commissione per poter eventualmente ricorrere (non essendo sufficiente il generico rinvio alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 546/1992), la cui omissione, gia' di per se', ne comporta la nullita', e' assolutamente carente di motivazione non essendo statoposto il contribuente nella condizione di conoscere con certezza tutti i dati posti alla base della sua iscrizione a ruolo, quali il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile e l'aliquota applicata. Poiche' tali elementi sono essenziali per la validita' della cartella di pagamento, deve ritenersi nullo l'avviso di mora, quando, come nel presente caso, manchi la prova della notifica del titolo esecutivo, che grava sull'Amministrazione finanziaria in base ai principi generali in tema di onere della prova applicabili anche in materia tributaria.

In buona sostanza, la notifica di un avviso di mora, che svolge le funzioni di precetto nell'esecuzione, non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento, cioe' di quella parte del ruolo che identifica il singolo contribuente, si traduce nella notifica di un'ingiunzione senza titolo e quindi nulla a tutti gli effetti.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto per cui l'ufficio dovra' provvedere al rimborso di quanto corrisposto dalla ricorrente, con gli interessi di legge.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di mora impugnato. Spese compensate.